Bozza

Registrato a Bari
il 02 APR. 2015
al n. 9058/1T
serie 1T

Repertorio N. 31555 Raccolta N. 14987

CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

PIANO URBANISTICO ESECUTIVO ZONA C3 - MAGLIA 3

DEL COMUNE DI CELLAMARE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di marzo.

In Noicattaro al Corso Roma numero venti.

Innanzi a me Dott. Proc. Angela Cotugno, Notaio residente in Sammichele di Bari, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari, assistito dai testimoni idonei ed a me noti signori:

si sono costituiti i signori:

- Dott. Ing. RONCHI NICOLA, nato a Bari il 2 maggio 1976, domiciliato per la carica in Cellamare (BA) presso la sede comunale, che interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di dirigente responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Cellamare (Codice Fiscale e Partita IVA 80017750722), il quale dichiara di agire nel presente atto in virtù dei poteri derivatigli dagli articoli 51 e 52 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'art. 3, 2° comma del Decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, nonché

dall'articolo 6, comma 3 della legge 127 del 15 maggio 1997, per dare esecuzione alla delibera del Consiglio Comunale numero 13 del 23 aprile 2013 che in copia conforme all'originale rilasciata dal medesimo Comune si allega al presente atto sotto la lettera "A", (che in appresso, per brevità, sarà chiamato "Comune");

che interviene al presente atto sia in proprio che nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante con i poteri di firma del

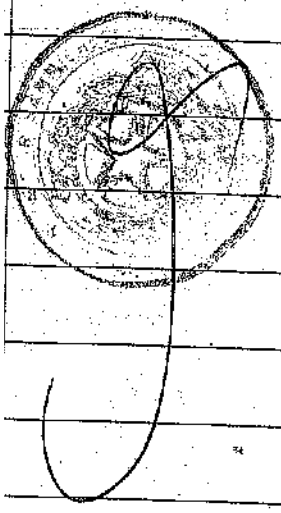

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

PREMETTONO:

a) che i soggetti innanzi citati, come costituiti e rappresentati, in seguito denominati lottizzanti, intervengono nel presente atto in qualità di proprietari dei terreni siti in agro di Cellamare, alla Via Casamassima in contrada "PACIFICO" o "PARCO COCEVOLE" e precisamente:

1) il COMUNE di Cellamare è proprietario della zona di suolo, già destinata a strada pubblica comunale, estesa catastalmente per metri quadrati centoventidue (mq. 122);

confinante con le particelle 186-1697-1702-1709 e 1710.

Nel Catasto Terreni al foglio 3 particelle:

- 1717, di mq. 15;

- 1718, di mq. 13;

- 1719, di mq. 59;

- 1720, di mq. 35.

Pervenuto al Comune di Cellamare per averla scorporata dalla maggior consistenza della strada pubblica comunale, giusta denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Bari in data 17 novembre 2014 n. 465893.1/2014 (protocollo BA0465893);

2) i coniugi sono proprietari, in regime di comunione legale dei beni, della zona di

suolo esteso catastalmente per metri quadrati quattromilaotto-
centoventinove (mq. 4.829);

confinante con le particelle 184-1641-1653-1707 e con strada;

di nuovo piano.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3 particelle:

- 1621, di mq. 120;

- 1622, di mq. 517;

- 1623, di mq. 457;

- 1624, di mq. 345;

- 1625, di mq. 38;

- 1626, di mq. 156;

- 1627, di mq. 14;

- 1628, di mq. 652;

- 1630, di mq. 34;

- 1631, di mq. 110;

- 1632, di mq. 345;

- 1633, di mq. 365;

- 1634, di mq. 56;

- 1635, di mq. 201;

- 1638, di mq. 11;

- 1639, di mq. 164;

- 1640, di mq. 378;

- 1650, di mq. 1;

- 1707, di mq. 23;

- 1711, di mq. 113;

- 1712, di mq. 14;

- 1713, di mq. 71;

- 1714, di mq. 179;

- 1715, di mq. 93.

- 1716, di mq. 372.

Pervenuto quanto alle particelle 1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1707-1711-1712-1713-1714-1715 e 1716, con atto di compravendita a rogito notaio Pasquale Maddalena di Capurso redatto in data 13 ottobre 2004, registrato a Bari in data 2 novembre 2004 al numero 12687 ed ivi trascritto il 4 novembre 2004 ai nn. 54701/35458;

quanto alle particelle 1638-1639-1640 e 1650 per atto di ridistribuzione aree a mio rogito in data odierna, precedente Repertorio, in corso di formalità perché nei termini

3) la signora è proprietaria della zona di suolo esteso catastalmente per metri quadrati duemila cinquecentosettantacinque (mq. 2.575);

confinante con le particelle 179-184-1316 e 1640.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3 particelle:

- 1637, di mq. 74;

- 1641, di mq. 360;

- 1642, di mq. 200;

- 1643, di mq. 3;

- 1644, di mq. 92;

- 1645, di mq. 45;

- 1646, di mq. 23;

- 1647, di mq. 45;

- 1648, di mq. 180;

- 1649, di mq. 152;

- 1651, di mq. 22;

- 1652, di mq. 1;

- 1653, di mq. 106;

- 1655, di mq. 32;

- 1685, di mq. 277;

- 1686, di mq. 325;

- 1691, di mq. 325;

- 1692, di mq. 313.

Pervenuto come segue:

- quanto alle particelle 1637-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1651-1652-1653 e 1655, per atto di compravendita a rogito notaio Pasquale Maddalena di Capurso in data 17 giugno 1988, registrato a Bari in data 6 luglio 1988 al n. 8373 ed ivi trascritto il 13 luglio 1988 ai nn. 23724/18179 e quanto ai restanti diritti di un mezzo (1/2), in comune e indiviso, per successione testamentaria in morte del coniuge MA-

e successiva denuncia integrativa denuncia 53 volume 1126 registrata a Bari in data 16

maggio 1991, regolata da testamento pubblico passato agli atti tra vivi con verbale a rogito notaio Torricella di Martina Franca, registrato a Taranto in data 1 ottobre 1990 al numero 3999;

- quanto alle particelle 1685-1686-1991 e 1692 per atto di ridistribuzione aree a mio rogito in data odierna, precedente Repertorio, in corso di formalità perché nei termini.

4) la signora è proprietaria:

a) dei diritti di due quarti (2/4) in comune e indiviso della zona di suolo esteso catastalmente per metri quadrati diciassettemilasettecentotrenta (mq. 17.730);

confinante con le particelle 1669-1670-1674 e 1676.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3 particelle:

- 1657, di mq. 13.801;
- 1658, di mq. 1.157;
- 1659, di mq. 592;
- 1660, di mq. 595;
- 1662, di mq. 390;
- 1663, di mq. 475;
- 1664, di mq. 230;
- 1665, di mq. 138;
- 1667, di mq. 35;
- 1669, di mq. 317.

Pervenuto, quanto alle particelle 1657, 1658, 1659 e 1660 per successione ab intestato in morte del genitore

ai nn

volume 237 regi-

strata a Bari il 27 marzo 2007 ed ivi trascritta il 17 novembre 2007 ai nn. 61542/38752, nonché successivo atto di divisione a rogito notaio Paolo Di Marcantonio di Bari redatto in data 23 aprile 2007 registrato a Bari in data 18 maggio 2007 al numero 7810 ed ivi trascritto il 18 maggio 2007 ai nn. 29683/19221;

quanto alle particelle 1662, 1663, 1664, 1665, 1667 e 1669 per sentenza di intervenuta usucapione emessa dal Tribunale di Bari in data 25 gennaio 2013, cronologico 368/13, sentenza 31/13, trascritta a Bari il 12 luglio 2013 ai nn. 24805/18499;

b) intera zona di suolo estesa catastalmente per metri quadrati settecentoquarantatre (mq. 743);

confinante con le particelle 1631-1655-1707-1711 e 1717.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3, particelle:

- 1629, di mq. 11;

- 1636, di mq. 1;

- 1654, di mq. 9;

- 1708, di mq. 261;

- 1709, di mq. 461.

Pervenuto per atto di ridistribuzione di aree a mio rogito in data odierna, precedente repertorio, in corso di formalità

perché nei termini;

5) il signor è proprietario per i diritti di un quarto (1/4) in comune e indiviso della zona di suolo esteso catastalmente per metri quadrati diciassettemilasettecento-trenta (17.730);

confinante con le particelle 1669-1670-1674 e 1676.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3 particelle:

- 1657, di mq. 13.801;
- 1658, di mq. 1.157;
- 1659, di mq. 592;
- 1660, di mq. 595;
- 1662, di mq. 390;
- 1663, di mq. 475;
- 1664, di mq. 230;
- 1665, di mq. 138;
- 1667, di mq. 35;
- 1669, di mq. 317.

Pervenuto, quanto alle particelle 1657, 1658, 1659 e 1660 per successione ab intestato in morte della genitrice

denuncia 45 volume 175 registrata a Bari il 15 dicembre 2004 ed ivi trascritta il 2 maggio 2005 ai nn. 21767/13809 e successiva denuncia aggiuntiva numero 82, volume 237 registrata a Bari il 27 marzo 2007 ed ivi trascritta il 17 novembre 2007 ai nn. 61543/38753, nonché successivo

atto di divisione a rogito notaio Paolo Di Marcantonio di Bari redatto in data 23 aprile 2007, sopra citato, ed ulteriore atto di donazione a rogito notaio Paolo Di Marcantonio di Bari redatto in data 12 giugno 2007 registrato a Bari in data 3 luglio 2007 al numero 11772 ed ivi trascritto il 5 luglio 2007 ai nn. 39799/25245; quanto alle particelle 1662, 1663, 1664, 1665, 1667 e 1669 per sentenza di intervenuta usucapione emessa dal Tribunale di Bari in data 25 gennaio 2013, cronologico 368/13, sentenza 31/13, sopra citata;

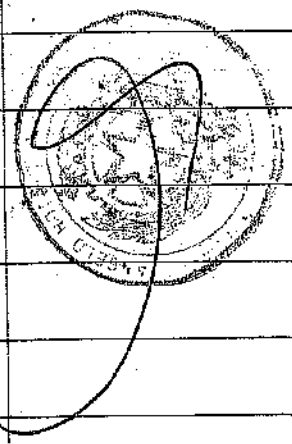

6) il signor è proprietario:

a) dei diritti di un quarto (1/4) in comune e indiviso della zona di suolo esteso catastalmente per metri quadrati diciassettemilasettecentotrenta (mq. 17.730);

confinante con le particelle 1669-1670-1674 e 1676.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3 particelle:

- 1657, di mq. 13.801;
- 1658, di mq. 1.157;
- 1659, di mq. 592;
- 1660, di mq. 595;
- 1662, di mq. 390;
- 1663, di mq. 475;
- 1664, di mq. 230;
- 1665, di mq. 138;
- 1667, di mq. 35;
- 1669, di mq. 317;

b) dell'intera zona di suolo estesa catastalmente per metri quadrati quattrocentoquarantacinque (mq. 445);

confinante con le particelle 1660-1665-1667 e 1316.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3 particelle:

- 1661, di mq. 416;

- 1666, di mq. 29;

Pervenuto, quanto ai diritti di un quarto (1/4) in comune ed indiviso delle particelle 1657, 1658, 1659, 1660 e 1661 per successione ab intestato in morte della genitrice

nonché successivo atto di divisione a rogito notaio Paolo Di Marcantonio di Bari redatto in data 23 aprile 2007 ed ulteriore atto di donazione a rogito notaio Paolo Di Marcantonio di Bari redatto in data 12 giugno 2007, tutti in precedenza specificati; quanto ai diritti di un quarto (1/4) delle particelle 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667 e 1669 per sentenza di intervenuta usucapione emessa dal Tribunale di Bari in data 25 gennaio 2013, cronologico 368/13, sentenza 31/13, sopra citata;

quanto ai diritti di tre quarti (3/4) in comune ed indiviso delle particelle 1661 e 1666, con atto di ridistribuzione aree a mio rogito in data odierna, precedente repertorio, in corso di formalità perché nei termini.

7) il signor è proprietario della zona di suolo esteso catastalmente per metri quadrati duemilacinque-

centoquattordici (mq. 2.514);

confinante con le particelle 1681-1683-1685-1690 e 1691.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3 particelle:

- 1668, di mq. 2;
- 1670, di mq. 445;
- 1671, di mq. 218;
- 1672, di mq. 107;
- 1676, di mq. 340;
- 1677, di mq. 360;
- 1678, di mq. 416;
- 1679, di mq. 84;
- 1682, di mq. 266;
- 1684, di mq. 136;
- 1689, di mq. 140.

Pervenuto quanto alle particelle 1670-1671-1672-1677-1678 e 1679, per i diritti di un mezzo (1/2) in comune e indiviso, per atto di compravendita a rogito notaio Pasquale Maddalena di Capurso redatto in data 8 luglio 2005, registrato a Bari in data 2 agosto 2005 al n. 10771 ed ivi trascritto il 3 agosto 2005 ai nn. 41323/25103; per i restanti diritti di un mezzo (1/2) per atto di donazione a mio rogito in data 2 marzo 2015, Rep. 31544 Raccolta 14976 in corso di formalità perché nei termini;

mentre le particelle 1668-1676-1682-1684 e 1689, per atto di ridistribuzione aree a mio rogito in data odierna, precedente

repertorio, in corso di formalità perché nei termini.

8) i signori sono comproprietari, in parti uguali tra loro in comune e indiviso, della zona di suolo esteso catastalmente per meri quadrati milleventiquattro (mq. 1.024);

confinante con le particelle 1671-1676-1679-1682 e 1689.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3 particelle:

- 1673, di mq. 39.
- 1674, di mq. 56;
- 1675, di mq. 415;
- 1680, di mq. 39;
- 1681, di mq. 293;
- 1683, di mq. 182.

Pervenuto per successione ab intestato in morte della genitrice Pavone Maria Vincenza nata a Cellamare il 31 maggio 1916 e deceduta in Mola di Bari in data 16 dicembre 1991; denuncia 7, Volume 1468 registrata a Bari in data 27 marzo 1998.

9) il signor è proprietario della zona di suolo esteso catastalmente per metri quadrati millecinquecentoventicinque (mq. 1.525);

confinante con le particelle 1686-1692-1697-1700 e 1702.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3 particelle:

- 1687, di mq. 48;
- 1688, di mq. 209;
- 1690, di mq. 26;

- 1693, di mq. 20;

- 1694, di mq. 54;

- 1695, di mq. 281;

- 1696, di mq. 317;

- 1699, di mq. 250;

- 1700, di mq. 320.

Pervenuta quanto alle particelle 1687-1688-1690-1693 e 1694 per atto di donazione e divisione a rogito notaio Antonio de Luise redatto in data 5 giugno 1993, registrato a Gioia del Colle in data 25 giugno 1993 al n. 3217 ed ivi trascritta il 30 giugno 1993 i nn 21394/16754

quanto alle particelle 1695-1696-1699 e 1700, per atto di ridistribuzione aree a mio rogito in data odierna, precedente repertorio, in corso di formalità perché nei termini

10) il signor è proprietario della zona di suolo esteso catastalmente per metri quadrati ottocentonovantasei (mq. 896);

confinante con le particelle 1654-1709-1717-1718 e 1720.

Nel Catasto Terreni risulta al foglio 3 particelle:

- 1656, di mq. 40;

- 1697, di mq. 193;

- 1698, di mq. 203;

- 1701, di mq. 1;

- 1702, di mq. 293;

- 1703, di mq. 15;

- 1710, di mq. 151,

Pervenuto quanto alle particelle 1697-1698-1701-1702 e 1703 per atto di donazione e divisione a rogito notaio Antonio de Luise redatto in data 5 giugno 1993, registrato a Gioia del Colle in data 25 giugno 1993 al n. 3217 ed ivi trascritta il 30 giugno 1993 i nn 21394/16754

quanto alle particelle 1656 e 1710 per atto di ridistribuzione aree a mio rogito in data odierna, precedente repertorio, in corso di formalità perché nei termini.

b) che i soggetti innanzi citati, in seguito denominati Lottizzanti, intervengono nel presente atto in qualità di proprietari dell'intero appezzamento di terreno sito agro del Comune di Cellamare alla Contrada "PACIFICO" o "PARCO COCEVOLE" riportato nel catasto terreni al foglio di mappa 3 particelle:

- 1717, di mq. 15;

- 1718, di mq. 13;

- 1719, di mq. 59;

- 1720, di mq. 35;

- 1621, di mq. 120;

- 1622, di mq. 517;

- 1623, di mq. 457;

- 1624, di mq. 345;

- 1625, di mq. 38;

- 1626, di mq. 156;

- 1627, di mq. 14;

- 1628, di mq. 652;

- 1630, di mq. 34;

- 1631, di mq. 110;

- 1632, di mq. 345;

- 1633, di mq. 365;

- 1634, di mq. 56;

- 1635, di mq. 201;

- 1638, di mq. 11;

- 1639, di mq. 164;

- 1640, di mq. 378;

- 1650, di mq. 1;

- 1707, di mq. 23;

- 1711, di mq. 113;

- 1712, di mq. 14;

- 1713, di mq. 71;

- 1714, di mq. 179;

- 1715, di mq. 93.

- 1716, di mq. 372;

- 1637, di mq. 74;

- 1641, di mq. 360;

- 1642, di mq. 200;

- 1643, di mq. 3;

- 1644, di mq. 92;

- 1645, di mq. 45;

- 1646, di mq. 23;

- 1647, di mq. 45;

- 1648, di mq. 180;

- 1649, di mq. 152;

- 1651, di mq. 22;

- 1652, di mq. 1;

- 1653, di mq. 106;

- 1655, di mq. 32;

- 1685, di mq. 277;

- 1686, di mq. 325;

- 1691, di mq. 325;

- 1692, di mq. 313;

- 1657, di mq. 13.801;

- 1658, di mq. 1.157;

- 1659, di mq. 592;

- 1660, di mq. 595;

- 1662, di mq. 390;

- 1663, di mq. 475;

- 1664, di mq. 230;

- 1665, di mq. 138;

- 1667, di mq. 35;

- 1669, di mq. 317;

- 1629, di mq. 11;

- 1636, di mq. 1;

- 1654, di mq. 9;

- 1708, di mq. 261;

- 1709, di mq. 461;

- 1661, di mq. 416;

- 1666, di mq. 29;

- 1668, di mq. 2;

- 1670, di mq. 445;

- 1671, di mq. 218;

- 1672, di mq. 107;

- 1677, di mq. 360;

- 1678, di mq. 416;

- 1679, di mq. 84;

- 1682, di mq. 266;

- 1684, di mq. 136;

- 1689, di mq. 140.

- 1676, di mq. 340;

- 1673, di mq. 39.

- 1674, di mq. 56;

- 1675, di mq. 415;

- 1680, di mq. 39;

- 1681, di mq. 293;

- 1683, di mq. 182;

- 1687, di mq. 48;

- 1688, di mq. 209;

- 1690, di mq. 26;

- 1693, di mq. 20;

- 1694, di mq. 54;

- 1695, di mq. 281;

- 1696, di mq. 317;

- 1699, di mq. 250;

- 1700, di mq. 320.

- 1656, di mq. 40;

- 1697, di mq. 193;

- 1698, di mq. 203;

- 1702, di mq. 293;

- 1703, di mq. 15;

- 1710, di mq. 151,

per una estensione complessiva di metri quadrati trentaduemilaquattrocentodue (mq. 32.402), ricompresi in parte nella Zona C6, Maglia 3, ed in parte nella zona adiacente destinata a "Parco Urbano" (parte Maglia 6) del Comune di Cellamare, così come indicato nel Piano Urbanistico Esecutivo (in seguito, per brevità P.U.E.) costituito dai seguenti elaborati:

TAV. 01 - Stralcio catastale. Stralcio aerofotogrammetrico, Stralcio di P.R.G. P. di L. su catastale;

TAV. 02 - Calcolo delle aree dei lotti e verifica degli standards;

TAV. 03 - Planimetria di progetto;

TAV. 04 - Planivolumetrico e coperture;

TAV. 05 - Impianti a rete;

TAV. 06 - Profili altimetrici;

TAV. 07.a - Tipologie edilizie, piante, prospetti, sezioni e

conteggi. Tipologia A;

TAV. 07.b - Tipologie edilizie, piante, prospetti, sezioni e conteggi. Tipologia B;

TAV. 07.c - Tipologie edilizie, piante, prospetti, sezioni e conteggi. Tipologia C;

TAV. 07.d - Tipologie edilizie, piante, prospetti, sezioni e conteggi. Tipologia D;

TAV. 07.e - Tipologie edilizie, piante, prospetti, sezioni e conteggi. Tipologia E;

TAV. 08 - Progetto preliminare urbanizzazione primaria;

TAV. 09 - Calcolo sommario della spesa delle opere di urbanizzazione primaria;

TAV. 10 - Relazione illustrativa. Norme tecniche di attuazione;

TAV. 11 - Schema di convenzione;

TAV. 12 - Riparto oneri ed utili;

delle quali in copia conforme si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B", "C", "D" e "E" le tavole n. 2, 3, 11 e 12;

c) che le aree oggetto della presente convenzione risultano ricomprese nella maglia 3 della zona C3 del Vigente Piano Regolatore Generale ed il relativo Piano Urbanistico Esecutivo è stato redatto dall'ingegner Vito Onofrio Giardinelli secondo le indicazioni del medesimo PRG ed i disposti della delibera di C.C. n. 13 del 23 aprile 2013;

d) che con il citato atto deliberativo numero 13 del 23 aprile 2013 il Consiglio Comunale ha approvato il suddetto Piano Urbanistico Esecutivo, secondo la procedura del "Comparto" esteso all'intera maglia in applicazione del 2° comma dell'articolo 27 della Legge Regionale n. 56/80 e dell'articolo 15 della Legge Regionale 6/79, nonché dell'articolo 16 della L.R. n. 20 del 27 luglio 2001;

e) che il rilascio del Permesso a Costruire sui singoli lotti ricadenti nel Piano Urbanistico Esecutivo è subordinato alla sottoscrizione ed alla osservanza della presente convenzione;

f) che gli obblighi derivanti dalla Convenzione sono i seguenti:

a) cessioni in favore del Comune da parte di ciascun lottizzante partecipante, delle aree destinate ad urbanizzazione primarie e secondarie, nonché a strade di P.R.G., giusta gli elaborati n 02 e n. 03 del PUE;

b) trasferimenti e/o permute di lotti o porzioni di lotti tra i lottizzanti partecipanti, giusto quanto indicato nella tav. 03 e nella tav. n. 12 del PUE in modo da confermare la proprietà dei singoli lotti;

c) impegno unilaterale degli stipulandi di cedere agli aventi titolo le aree necessarie al completamento dei lotti appartenenti a proprietari che non abbiano aderito al comparto, secondo le tavole nn. 03 e 12;

per quanto detto, le aree a cedersi sono improduttive di cuba-

ture in quanto le cessioni non modificano le cubature già spettanti a ciascun lottizzante in virtù della destinazione del piano di lottizzazione e del vigente Piano Regolatore Generale;

g) ciascun proprietario, in attuazione del Comparto, ha posto in atto tutti quei trasferimenti e permute necessarie a realizzare il disegno urbano così come previsto dal PUE.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente convenzione, tra le parti, come sopra costituite,

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1.

PERMUTE TRA I LOTTIZZANTI

Con atto a mio rogito in data odierna Repertorio N. 31554 Raccolta N. 14986 in corso di formalità perché nei termini, si è dato attuazione ai trasferimenti e/o permute di aree indicate al punto f), lettera b) della premessa.

I lottizzanti al fine di completare l'intera maglia di lottizzazione, stante il loro obbligo nei confronti dei proprietari che non hanno stipulato la presente convenzione a cedere le aree loro spettanti al fine di formare o completare i lotti edificabili agli stessi spettanti così come previsto nella Tavola 12 (Riparto oneri ed utili), cedono con questo atto tali aree a favore del Comune di Cellamare, con l'obbligo per lo stesso Comune di cederle a sua volta ai proprietari aventi di-

ritto, nell'ambito del procedimento espropriativo, come sarà meglio precisato nel successivo articolo 4.

ARTICOLO 2

CESSIONE DI AREE AL COMUNE

I lottizzanti ciascuno per la propria spettanza cedono e trasferiscono a titolo gratuito, al Comune di Cellamare, per il quale accetta ed acquisisce il qui costituito dott. Ing. Nicola RONCHI, le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria giusta le delimitazioni indicate alla tavola n. 02 e precisamente:

1) i coniugi ognuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, cedono e trasferiscono al Comune di Cellamare la superficie di quadrati milletrecentocinquanta (mq. 1.350).

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1625, di mq. 38;
- 1627, di mq. 14;
- 1628, di mq. 652;
- 1630, di mq. 34;
- 1634, di mq. 56;
- 1711, di mq. 113;
- 1713, di mq. 71;
- 1716, di mq. 372;

2) la signora NARDELLI MARIA ADDOLORATA cede e trasferisce al Comune di Cellamare la superficie di metri quadrati centoses-

santa (mq. 160).

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1651, di mq. 22;

- 1653, di mq. 106;

- 1655, di mq. 32;

3) i signori per i diritti di due quarti (2/4),

) per i diritti di un quarto (1/4) e -

NIO per i diritti di un quarto (1/4), in comune ed indiviso, ognuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, cedono e trasferiscono al Comune di Cellamare la superficie di metri quadrati millenovecentoottantaquattro (mq. 1.984)

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1658, di mq. 1.157;

- 1663, di mq. 475;

- 1667, di mq. 35;

- 1669, di mq. 317;

4) il signor ) cede e trasferisce al Comune di Cellamare la superficie di metri quadrati milleseicentotrenta (mq. 1.630)

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1670, di mq. 445;

- 1671, di mq. 218;

- 1672, di mq. 107;

- 1677, di mq. 360;

- 1678, di mq. 416;

- 1679, di mq. 84;

5) i signori , ciascuno per i diritti di un terzo (1/3) in comune ed indiviso e congiuntamente per l'intero, cedono e trasferiscono al Comune di Cellamare la superficie di metri quadrati trecentosedici (mq. 316)

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1673, di mq. 39;

- 1674, di mq. 56;

- 1680, di mq. 39;

- 1683, di mq. 182.

6) il signor cede e trasferisce al Comune di Cellamare la superficie di metri quadrati duecentocinquantacinque (mq. 255)

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1688, di mq. 209;

- 1690, di mq. 26;

- 1693, di mq. 20;

7) il signor cede e trasferisce al Comune di Cellamare la superficie di metri quadrati duecentoquattro (mq. 204).

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1698, di mq. 203;

- 1701, di mq. 1.

La proprietà ed il possesso di diritto delle aree cedute ven-

gono trasferiti in favore del Comune di Cellamare sin dalla sottoscrizione del presente atto, mentre il trasferimento del possesso di fatto avrà luogo nei termini di legge a richiesta del Comune, con preavviso di quaranta giorni da notificarsi ai cedenti.

Dette aree sono improduttive di cubatura.

ARTICOLO 3

CESSIONE DI AREE AI LOTTIZZANTI

Il Comune di Cellamare, tramite il costituito Ing. Nicola Ronchi, cede a titolo gratuito a favore dei lottizzanti di seguito indicati le aree, già destinata a strada pubblica comunale e ricadenti nei lotti assegnati ai signori DANESE Nicoletta e DE SARIO Francesco, e precisamente cede e trasferisce:

1) a favore della signora che accetta ed acquisisce la superficie di metri quadrati quindici (mq. 15).

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1717 di mq. 15;

2) a favore del signor che accetta ed acquisisce la superficie di metri quadrati centosette (mq. 107).

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1718 di mq. 13;

- 1719 di mq. 59;

- 1720 di mq. 35.

A seguito delle suddette cessioni, e di quelle che il Comune di Cellamare eseguirà dopo l'espletamento della procedura di

esproprio di cui in seguito, in parte si sono formati, ed in parte si completeranno, i seguenti lotti di spettanza dei rispettivi assegnatari, e precisamente:

1) i coniugi FIORE UMBERTO e BELVEDERE CATERINA in regime di comunione legale dei beni, sono proprietari dei seguenti lotti:

LOTTO 2

costituito dalle particelle 1623 e 1638, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 207,12;

LOTTO 3

costituito dalle particelle 1624 e 1639 per uno sviluppo complessivo di metri cubi 207,12;

nonché saranno proprietari in regime di comunione legale dei lotti:

LOTTO 1

costituito dalle particelle 1622, già di loro proprietà, e porzione di circa cinque metri quadrati (5 mq.) a scaricarsi dalla originale particella 178 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 207,12;

LOTTO 4

costituito dalle particelle 1626-1640-1650, già di loro proprietà, e porzione di circa diciotto metri quadrati (18 mq.) a scaricarsi dalla originale particella 178 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 207,12;

LOTTO 23

costituito dalle particelle 1631-1707-1715, già di loro proprietà, e porzione di circa metri quadrati duecentoquarantanove (mq. 249) a scaricarsi dalla originale particella 184 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 207,12;

LOTTO 24

costituito dalle particelle 1632-1714, già di loro proprietà, e porzione di circa metri quadrati tre (mq. 3) a scaricarsi dalla originale particella 184 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 207,12;

2) la signora NARDELLI MARIA ADDOLORATA sarà proprietaria, come bene personale, dei seguenti lotti:

LOTTO 15

costituito dalle particelle 1685 e 1691, già di proprietà, nonché porzione della superficie di circa metri quadrati diciannove (mq. 19) a scaricarsi dalla originale particella 1316 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 264,33;

LOTTO 16

costituito dalle particelle 1686 e 1692, già di proprietà, nonché porzione di circa metri quadrati venti (mq. 20) a scaricarsi dalla originale particella 1316 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 264,33;

3) la signora DANESE NINETTA sarà proprietaria, come bene personale, dei seguenti lotti:

LOTTO 21

costituito dalle particelle 1654-1709-1717, già di proprietà e porzione di circa metri quadrati centoquaranta (mq. 140) a scaricarsi dalla originale particella 184 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 285,65;

LOTTO 22

costituito dalle particelle 1629-1636-1708, già di proprietà e porzione di circa metri quadrati trecentoquattordici (314) a scaricarsi dalla originale particella 184 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 285,65;

4) il signor LAMANNA ANTONIO sarà proprietario, come bene personale, dei seguenti Lotti:

LOTTO 10

costituito dalle particelle 1661-1666, già di proprietà, e da porzione di circa metri quadrati trecentoquattordici (mq. 314) a scaricarsi dalla originale particella 1316 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 285,65;

5) il signor DI STASI VINCENZO sarà proprietario del seguente Lotto:

LOTTO 14

costituito dalle particelle 1668-1676-1682-1684-1689, già di proprietà, e da porzione di circa metri quadrati due (mq. 2) a scaricarsi dalla originale particella 1316 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 445,87;

6) i signori ARDEI GABRIELE, ARDEI ORONZO e ARDEI MARIA sono

comproprietari, come bene personale, in parti uguali tra loro in comune e indiviso del Lotto:

LOTTO 13

costituito dalle particelle 1675 e 1681, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 454,67;

7) il signor DE SARIO GIUSEPPE sarà proprietario, come bene personale, dei seguenti Lotti:

LOTTO 17

costituito dalle particella 1687-1694-1695-1699, già di proprietà e porzione di circa metri quadrati trentaquattro (mq. 34) a scaricarsi dalla originale particella 1316 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 264,98.

LOTTO 18

costituito dalle particella 1696, 1700, già di proprietà, e porzione di circa metri quadrati quarantadue (mq. 42) a scaricarsi dalla originale particella 1316 da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 264,98;

8) il signor DE SARIO FRANCESCO sarà proprietario, come bene personale, dei seguenti LOTTI:

LOTTO 19

costituito dalle particella 1697-1702-1719, già di proprietà, e porzioni di circa metri quadrati settantacinque (mq. 75) a scaricarsi dalla originale particella 1316 e di circa metri quadrati quarantadue (mq. 42) a scaricarsi dalla originale particella 186, entrambe da espropriare, per uno sviluppo com-

plessivo di metri cubi 257,57;

LOTTO 20

costituito dalle particella 1656-1703-1710-1718-1720, già di proprietà, e porzioni di circa metri quadrati uno (mq. 1) a scaricarsi dalle originale particella 184, di circa metri quadrati cinquantasette (mq. 57) a scaricarsi dalla originale particella 1316 e di circa metri quadrati trecentoquarantatre (mq. 343) a scaricarsi dalla originale particella 186, tutte da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 257,57;

9) il signor sarà proprietario, come bene personale, del seguente Lotto:

LOTTO 9

costituito da porzione di circa metri quadrati seicentottantasei (mq. 686) a scaricarsi dalla originale particella 1316, da espropriare, per uno sviluppo complessivo di metri cubi 285,65.

ARTICOLO 4

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I lottizzanti, come costituiti e rappresentati, dichiarano di aver aderito al Consorzio di Urbanizzazione "PACIFICO", registrato presso L'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bari in data 18 febbraio 2014 al numero 4816/3A, codice fiscale 93443550723, rappresentato dal Presidente del Consiglio Direttivo signor Fiore Umberto per tutto quanto si riferisce e

si riferirà ai rapporti con il Comune in relazione alla presente convenzione, che si impegna in attuazione del piano di lottizzazione ed in relazione al disposto del paragrafo 2, 5° comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, alla realizzazione, a proprie cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano di lottizzazione (strade, spazi di parcheggio, reti fognanti, idrica, telefonica, gas metano, elettrica e di pubblica illuminazione) nonché alla cessione delle medesime, senza corrispettivo, al Comune, il tutto a scomputo del contributo per opere di urbanizzazione primaria. Il Consorzio si impegna ad eseguire le dette opere prima della costruzione dei singoli lotti o contemporaneamente alla realizzazione di ciascun lotto.

Verificandosi l'attuazione del piano di lottizzazione in tempi successivi, la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo da assicurare i servizi ai fabbricati costruiti e comunque entro e non oltre il termine di dieci anni dalla data di stipula del presente atto.

La sistemazione delle strade e parcheggi come sopra descritto e le cui superficie e caratteristiche risultano da progetto di lottizzazione, sarà eseguita in base a progetti da approvarsi dall'ufficio tecnico comunale.

L'esecuzione delle reti idrica e fognante dovrà avvenire a cura del Consorzio su delega del Comune, in ordine alla predi-

sposizione di progetti che saranno conformi alle prescrizioni dell'AQP e alle modalità di scelta dell'impresa che deve risultare iscritta alla SOA per le categorie interessate e per l'importo adeguato. Pure l'esecuzione delle reti elettrica, telefonica e gas metano dovrà avvenire in base a progetti conformi alle prescrizioni degli enti competenti.

Saranno a carico del Consorzio la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, nonché la manutenzione ed esercizio dei servizi anzidetti, sino alla data di consegna al Comune delle dette opere entro un termine che non deve eccedere i dieci anni a decorrere dalla data di stipula del presente atto.

La strada interna al P.U.E. sarà di uso pubblico oppure, a scelta dell'Amministrazione Comunale, potrà essere affidata ad esclusivo uso dei lottizzanti (su richiesta della maggioranza semplice degli stessi) con l'obbligo per essi di sostenere le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A garanzia degli obblighi precisati al precedente articolo il Consorzio offre una garanzia senza interessi di importo complessivo di Euro 267.938,62 (duecentosessantasettemilanovecentotrentotto virgola sessantadue) per un periodo massimo di dieci anni. Tale garanzia viene prestata mediante fidejussione di pari importo rilasciata dall'Istituto "La finanziaria Consorzio Garanzie Fidi" con sede in Roma alla Via Tagliamento civico 9

La fidejussione suddetta, riferita alla sistemazione dei singoli lotti, sarà ridotta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione primaria.

Qualora il Consorzio non abbia provveduto alla esecuzione di tutte le opere suindicate nei tempi stabiliti, il Comune di Cellamare si sostituirà nell'esecuzione delle medesime, utilizzando la copertura assicurativa con diritto di rivalsa per l'eventuale differenza di costo riscontrata in sede di esecuzione delle opere in questione. In tal caso, comunque, il Comune dovrà mettere il Consorzio in mora con preavviso non inferiore a mesi uno.

Il rilascio dei Permessi di costruire è subordinato all'impegno di contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessate, tramite adesione al consorzio come innanzi Costituito, attestata dal presidente.

In adempimento agli impegni assunti dal "Consorzio di urbanizzazione Pacifico" con la richiesta di attivazione della procedura espropriativa avanzata al Comune di Cellamare da parte dello stesso Consorzio con nota del 18 luglio 2014, allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera "F", con la quale si chiede al Comune di Cellamare di attivare la procedura espropriativa, a spese del Consorzio, al fine di dare completa attuazione al comparto con le procedure previste ai sensi dell'articolo 27 comma 5, legge n. 166/2002, in uno con il combinato disposto dell'articolo 37 della L.R. numero 22

del 19 luglio 2006 e dell'articolo 16, comma 1, lettera b, della L.R. n. 20/2001, da attuare nei confronti dei proprietari non aderenti al PUE oggetto della presente Convenzione, i seguenti sottoscritti lottizzanti cedono e trasferiscono le seguenti aree a titolo gratuito al Comune di Cellamare per il quale accetta il qui costituito ing. Nicola Ronchi, con l'obbligo per lo stesso Comune di cedere a sua volta le stesse aree alle ditte espropriande non aderenti al PUE oggetto della presente Convenzione a titolo di indennità di esproprio ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 27 della legge 1 agosto 2002 n. 166, e precisamente:

1) la signora [redacted] cede e trasferisce a titolo gratuito al Comune di Cellamare la superficie di metri quadrati millenove (mq. 1.009), per il completamento dei lotti "5-6-7".

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1641, di mq. 360;
- 1642, di mq. 200;
- 1643, di mq. 3;
- 1645, di mq. 45
- 1646, di mq. 23;
- 1647, di mq. 45;
- 1648, di mq. 180;
- 1649, di mq. 152;
- 1652, di mq. 1;

2) i signori

ciascuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero cedono e trasferiscono a titolo gratuito al Comune di Cellamare la superficie di metri quadrati millecinquecentocinquantacinque (mq. 1.555) per il completamente dei lotti "11-12".

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1659, di mq. 592;
- 1660, di mq. 595;
- 1664, di mq. 230;
- 1665, di mq. 138.

Il Comune di Cellamare si obbliga e si impegna sin da ora a cedere e trasferire a titolo di indennità di esproprio tali aree sopra ricevute, al fine di dare completa attuazione al comparto edificatorio, come segue:

1) ai coniugi signori POSITANO CARLO e RONCHI GIUSEPPA, o loro successori o aventi causa, la superficie di metri quadrati millenove (mq. 1.009) al fine di completare i lotti "5-6-7" di spettanza degli stessi.

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1641, di mq. 360;
- 1642, di mq. 200;
- 1643, di mq. 3;
- 1645, di mq. 45
- 1646, di mq. 23;
- 1647, di mq. 45;

- 1648, di mq. 180;

- 1649, di mq. 152;

- 1652, di mq. 1

2) alle signore , o loro successori o aventi causa, la superficie di metri quadrati ottocentoventidue (mq. 822) al fine di completare il lotto "12" di spettanza delle stesse.

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1659, di mq. 592;

- 1664, di mq. 230,

3) al signor DINATALE FRANCESCO, o suoi successori o aventi causa, la quota in comune e indivisa pari al trentacinque per cento (35%) della superficie di complessivi metri quadrati settecentotrentatre (mq. 733) facente parte del lotto "11" di spettanza dello stesso

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1660, di mq. 595;

- 1665, di mq. 138,

4) alla signora , o suoi successori o aventi causa, la quota in comune e indivisa pari al sessantacinque per cento (65%) della superficie di complessivi metri quadrati settecentotrentatre (mq. 733) facente parte del lotto "11" di spettanza della stessa.

In catasto al foglio 3 particelle:

- 1660, di mq. 595;

- 1665, di mq. 138.

Fermo restando l'obbligo per gi espropriandi, loro eredi o aventi causa, di corrispondere a favore del Consorzio anticipatario la proporzionale quota percentuale, indicata nelle Tav. 12 (Riparto oneri ed utili) del PUE, relativa ai costi, a qualunque titolo sostenuti, e documentati di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sostenuti dallo stesso Consorzio o l'obbligo per gli stessi espropriandi di partecipare a tali costi ove il Consorzio non abbia ancora iniziato l'esecuzione di tali opere.

Lo stesso Comune si impegna ed obbliga, dopo la relativa acquisizione con procedura espropriativa, a cedere a favore dei lottizzanti intervenuti nel presente atto di convenzione, le aree da espropriare ai signori POSITANO CARLO e RONCHI GIUSEPPA, MINCUZZI ROSA, MARZANO MARIA, CASTELLANA ANNA, ricadenti nei lotti edificabili così come assegnati ai lottizzanti nella Tav. 12 (Riparto oneri ed utili) del PUE ed a trattenere le aree destinate nello stesso PUE ad opere di urbanizzazione, in modo da completare il disegno urbanistico previsto nel PUE approvato, nel pieno rispetto dei diritti edificatori previsti nella Tav. 12 (Riporto oneri ed utili) dello stesso PUE.

Tutte le spese tecniche, amministrative, notarili e quant'altro inerenti le procedure espropriative, anche se intervenute successivamente a tali procedure, restano a carico del "Consorzio di Urbanizzazione Pacifico" e saranno anticipa-

te volta per volta dallo stesso Consorzio a semplice richiesta del Comune di Cellamare.

ARTICOLO 5

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

La quota che i lottizzanti sono tenuti a pagare al Comune di Cellamare per le opere di urbanizzazione secondaria si ottiene applicando le aliquote differenziate previste dallo stesso Comune per le zone residenziali individuate nel PUE.

Al momento del ritiro dei Permessi a costruire i lottizzanti o i loro aventi causa devono versare gli importi determinati dal conteggio delle superfici utili e pertinenze così come previsto dalla Legge Regionale n. 66/1979 e secondo le modalità di rateizzazione stabilite per gli aventi titolo al ritiro del permesso a costruire.

ARTICOLO 6

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI EDIFICI

I costruendi edifici corrisponderanno per dimensioni, altezza e volume alle indicazioni contenute nelle planimetrie e negli elaborati grafici costituenti il piano di lottizzazione nei limiti di cui alle norme tecniche di attuazione del piano stesso.

Gli elementi progettuali degli edifici sono quelli previsti negli elaborati del PUE.

Per i termini di inizio ed ultimazione dei lavori valgono le norme stabilite dal regolamento edilizio per tutte le costru-

zioni nonché del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI

I lottizzanti si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, degli immobili il riferimento alle clausole ed obblighi contenuti nella presente Convenzione, da riportare nella nota di trascrizione, la cui copia dovrà essere inviata a cura dei venditori al Comune a mezzo raccomandata.

ARTICOLO 8

SANZIONI

In caso di inadempienza da parte dei lottizzanti e/o del Consorzio di una qualsiasi clausola della presente convenzione, il Comune ha la facoltà di sospendere la esecuzione dei lavori ed il rilascio dei Permessi di Costruire nelle zone interessate alle inadempienze, previo preavviso da inviarsi a mezzo raccomandata.

ARTICO 9

CONTESTAZIONI

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione si dichiara competente il Foro di Bari.

Per tutto quanto non previsto e per la esatta esecuzione di quanto si è convenuto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti nelle materie di cui trattasi.

ARTICOLO 10

NORME FINALI

La presente convenzione sarà trascritta integralmente all'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bari, con ampio esonero per il competente Conservatore da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Tutte le spese relative ed altre conseguenti ed eventuali sono a totale carico dei lottizzanti.

Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dalla presente convenzione sono a carico dei lottizzanti o loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 11

SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenti tutte sono a carico delle parti costituite.

I sottoscritti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601, richiamati dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1977 numero 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, in quanto stipulato al solo fine della ricompensazione fondiaria della lottizzazione di cui in premessa divenendo atto dovuto a seguito della vigente normativa urbanistica (vedasi risoluzione n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa del 4 gennaio 2012).

Pertanto il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa e la esenzione delle imposte ipotecarie e catastali e, in ogni caso, si chiedono l'applicazione di eventuali altri benefici più favorevoli previste dalle vigenti disposizioni.

Agli effetti delle imposte dirette le Ditte catastali inserite nella Lottizzazione precisano che non vi sono plusvalenze, stante l'assenza di corrispettivi poichè la volumetria finale spettante a ciascun lottizzante è quantitativamente corrispondente a quella espressa dalle aree appartenenti originariamente a ciascuna ditta catastale.

ARTICOLO 12.

DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE

Le parti contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dichiarano in proprio e nella qualità che i terreni oggetto del presente atto hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cellamare in data 27 febbraio 2015, che si allega al presente atto sotto la lettera "G" e dal quale risulta che le aree oggetto del presente atto ricadono:

- secondo il P.R.G. approvato in "zona residenziale C3 - zona di espansione";
- secondo il P.U.G. adottato ricadono nell'ambito n. 5 - tessuto consolidato a bassa intensità;

e dichiarano che da tale data sino ad oggi non sono intervenuti ulteriori modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono detti immobili.

Ai sensi dell'articolo 2659 del Codice Civile:

- la signor Nardelli Maria Addolorata, dichiara di essere vedova e non più riconiugata.

- i coniugi Fiore Umberto e Belvedere Caterina, dichiarano di essere coniugati in regime di comunione dei beni;

- i signori Danese Ninetta, Lamanna Vito, Lamanna Antonio, Di Stasi Vincenzo e Ardei Maria dichiarano di essere tutti rispettivamente coniugati in regime di separazione dei beni;

- il signor De Sario Francesco dichiara di essere celibe;

- i signori Ardei Gabriele, Ardei Oronzo e De sario Giuseppe dichiarano di essere coniugati in regime di comunione dei beni ma di aver oggi disposto di beni personali come si evince dai titoli di provenienza.

Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho formato il presente atto scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno dodici fogli in quarantaquattro facciate oltre quanto della presente del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

L'atto viene sotto scritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Firmato: Nicola Ronchi - Umberto Fiore - Caterina Belvedere - Nardelli Maria Addolorata - Danese Ninetta - Vito Lamanna - Antonio Lamanna - Di Stasi Vincenzo - Ardei Gabriele - Ardei Oronzo - Maria Ardei - De Sario Giuseppe - Francesco De Sario - Vito Onofrio Giardilli teste - Vito Settanni teste - ANGELA COTUGNO NOTAIO (Vi è il sigillo)

Certifico io sottoscritto Notaio che la presente copia fotostatica riprodotta in 11 facciate è conforme all'originale a me rilasciata per uso

SAMMICHELE DI BARI, li 02 APR. 2015